



COMUNE DI CERVASCA

Provincia di Cuneo

CAP 12010 – Tel. (0171) 684820 – Fax (0171) 684830

**Convenzione per l'uso e la gestione degli impianti sportivi
comunali non aventi rilevanza imprenditoriale**

**IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CERVASCA
F.LLI PELLEGRINO**

Art.1 – Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione la gestione dell'intero impianto sportivo denominato CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CERVASCA "F.LLI PELLEGRINO";
2. Ai fini della presente convenzione, per la gestione s'intende la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti.
3. La gestione comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare l'utilizzo dell'impianto sportivo e a rendere il servizio pubblico efficiente ed efficace.
4. Il patrimonio comunale che viene gestito è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi dell'area sportiva;
5. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli d'indirizzo e vigilanza del concedente, nei limiti previsti della presente convenzione.
6. Il concessionario, previo assenso del concedente, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette, se beni mobili, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario. La spesa per la miglioria, in questo caso, non può figurare nel rendiconto della gestione.
7. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature e agli impianti del complesso.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha la durata 6 anni, con scadenza al 30/06/2031 (fine campionato)
2. Al momento della consegna dell'impianto sportivo al concessionario sarà redatto un verbale di consistenza e di conservazione dell'impianto.
3. Il contratto potrà anche essere risolto consensualmente e sostituito con altro accordo definito tra le parti, in altre parole integrato con le modifiche che l'amministrazione comunale potrà richiedere.

Art. 3 – Attività ammesse

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni, è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive con lo stesso compatibili.
2. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente previa autorizzazione dell'ente proprietario.

Art. 4 – Garanzie

1. Il concessionario risponderà direttamente e in proprio dei danni arrecati alle persone e alle cose dipendenti e conseguenti all'esecuzione della presente convenzione, sollevando il concedente ad ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Al termine della gestione si procederà, a una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura conseguente al normale e corretto utilizzo.

Art. 5 – Modalità di espletamento del servizio

1. La gestione dell'impianto deve essere fatta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, e tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
2. La gestione non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
3. La convenzione non può essere ceduta, né totalmente, né parzialmente, pena la decadenza di pieno diritto ai sensi della presente convenzione.
4. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione e con quanto offerto con il progetto tecnico presentato, dovrà garantire:
 - La custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature ad esso appartenenti;
 - L'apertura e la chiusura degli spogliatoi e del campo sportivo;
 - L'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - Il rispetto del calendario e dell'orario delle attività programmate;
 - L'approntamento delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della attività programmate;
 - Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio, (spogliatoi, servizi igienici, docce);
 - Lo sgombero della neve dagli ingressi, dai viali di servizio, ogni qualvolta se ne presenti la necessità,
 - Il servizio di taglio erba nel campo sportivo principale, nell'adiacente campo da calcetto, con l'attrezzatura fornita dal Comune consistente in: un tosaerba grande, un tosaerba piccolo, un decespugliatore, il tutto completamente funzionante e conforme alle vigenti norme di prevenzione infortuni, munito di regolare certificazione CEE ex D.P.R. 459/1996 e di libretto di uso e manutenzione, incluso il taglio erba- pulizia sulle aree di confine limitrofe ai campi da gioco e allenamenti ;
 - Il servizio di irrigazione dovrà essere effettuato sul campo sportivo principale grande, sul campo da calcetto e sull'area giochi, con l'attrezzatura fornita dal comune (irrigatori mobili), previo il riempimento, sempre a carico del concessionario, delle vasche secondo gli orari di irrigazione dettati dal Consorzio onde evitare che il malfunzionamento dell'irrigazione comporti danni al manto erboso;
 - La realizzazione, con massimo tempismo, di tutte le operazioni di, pulizia e manutenzione ordinaria degli spogliatoi.
 - La pulizia dell'intero complesso sportivo in ottemperanza a quanto offerto;
 - La verifica dello stato fisico - funzionante dell'intero impianto sportivo, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili entro le 24 ore.
 - L'organizzazione di attività ulteriori per le fasce deboli in ottemperanza a quanto offerto;

Art. 6 – Prestazioni del Comune

1. Sono a carico del Comune, oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, la fornitura dell'acqua potabile, dell'acqua irrigua, dell'energia elettrica e del combustibile per il riscaldamento dei locali e la produzione dell'acqua sanitaria, nonché il pagamento della tassa raccolta rifiuti.
2. Compete inoltre al Comune la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, e la fornitura e sostituzione delle lampade dell'impianto d'illuminazione, esterni dei terreni di gioco principali, la manutenzione straordinaria sui mezzi per il taglio dell'erba (tosaerba grande, tosaerba piccolo e decespugliatore).
3. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche e delle reti di distribuzione calore, e la conduzione delle centrali termiche potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese specializzate incaricate dal Comune.
4. Sono inoltre a carico del Comune la fornitura dei seguenti materiali, servizi e attrezzature:
 - i fertilizzanti e concimi, terriccio, sabbia, sementi per rappezzi, ammendamenti e traccianti;
 - trattamenti antiparassitari per le aree verdi;
 - interventi di rigenerazione del terreno di gioco e il rifacimento dell'intero manto erboso, nei tempi e con la frequenza ritenuti opportuni dal Comune;
 - materiali di consumo per la pulizia ordinaria (scope, detergenti, disinfettanti e altri prodotti analoghi per tipologia) anche su segnalazione del gestore.
5. Per una migliore e più efficace manutenzione e pulizia delle aree di gioco e degli impianti, il Comune potrà mettere a disposizione del gestore attrezzature e macchinari di sua proprietà, che il concessionario avrà cura di impiegare esclusivamente per l'impianto avuto in gestione.
6. E' facoltà del Comune, previa comunicazione al concessionario, di far utilizzare tutta l'attrezzatura fornita dal Comune medesimo al concessionario da eventuali gruppi di volontari o dagli stessi dipendenti del Comune.

Art. 7 – Organizzazione delle attività ammesse

1. Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere, relativo all'organizzazione delle attività ammesse sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.
2. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
3. Il concessionario, oltre allo scopo di promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, si rende disponibile, in accordo con il Comune e in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, ad attuare proposte rispondenti alle esigenze di formazione, di mantenimento e di recupero di attività sportive e motorie relativamente alle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani portatori di handicap.

Art. 8 – Programma, calendario e orario delle attività

1. Il calendario e l'orario di fruizione degli impianti principali da parte dei richiedenti compreso il concessionario sono stabiliti dal Comune.

2. Il calendario di cui sopra dovrà essere esposto a cura del concessionario nei locali di ingresso dell'impianto sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

Art. 9 – Soggetti utilizzatori

1. Il concessionario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione dell'impianto principale esclusivamente i soggetti autorizzati dal Comune.
2. Il concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti e attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi che:
 - Esistano tutte le abilitazioni, autorizzazioni e permessi;
 - Siano presenti i necessari accompagnatori;
 - Siano state adempiute tutte le ulteriori incombenze prescritte per l'attività da svolgere;

Art. 10 – Utilizzo da parte del concessionario

1. Al concessionario è accordata la priorità per l'uso dell'impianto principale avuto in convenzione da parte dei propri associati per lo svolgimento di allenamenti e gare. E' vietata ogni artificiosa affiliazione di associazioni o gruppi esterni al concessionario.
2. Qualora il numero di ore richieste da altre società per l'utilizzo degli impianti sportivi non permetta soluzioni diverse, il Comune riserverà al concessionario, sulla base della programmazione dallo stesso avanzata, un numero massimo di quattro ore settimanali per lo svolgimento di attività di allenamento per ogni squadra regolarmente iscritta a campionati di categoria. Ricorrendo i presupposti, il monte ore potrà essere aumentato tenendo anche conto delle diverse esigenze di attività sportiva di squadre iscritte a campionati di calcio superiore.
3. Il Comune può riservare a sé e alle scuole ubicate sul territorio comunale l'utilizzo degli impianti principali per uno o più giorni alla settimana scelti in relazione alla tipologia della struttura e alle esigenze scolastiche e sportive.
4. La riserva di cui al comma precedente dovrà essere concordata almeno 15 gg. prima con il concessionario.
5. Spetta al Comune disporre, oltre alla riserva di cui al precedente comma 2, di eventuali spazi residui non utilizzati dall'assegnatario per iniziative sportive, culturali e di spettacolo, individuandone collocazione, calendario e tariffe.
6. Di ogni assegnazione disposta dal Comune dovrà essere data comunicazione tempestiva – comunque almeno con frequenza settimanale, al concessionario.
7. Per l'utilizzo del campo sportivo principale il concessionario corrisponderà al Comune quanto stabilito dalle tariffe in vigore.
8. Il concessionario, a richiesta del Comune, dovrà lasciare libero l'impianto in occasione di sagre patronali o feste di quartiere organizzate da comitati o enti a favore dei cittadini residenti nella località all'interno della quale risulta ubicato il complesso sportivo oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – Uso dell'impianto sportivo

1. Il concessionario, salvi i casi di forza maggiore, deve assicurare in ogni circostanza il decoro, l'igiene, la funzionalità dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti. Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi momento.
2. Per motivi d'igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza il concedente può, di sua iniziativa, far intervenire il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL e le forze di polizia.
3. Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da considerarsi luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di polizia urbana.
4. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire – se ritenuta necessaria, la presenza di funzionari comunali.
5. Il concessionario dovrà garantire l'applicazione di tutte le norme di igiene e sicurezza, qualora venga utilizzato personale dipendente od equiparato ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Qualora venga utilizzato personale volontario, ai sensi della L. 266/1991 trovano applicazione gli obblighi dell'art. 21 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. In qualsiasi altra forma di attività, anche non compresa nell'applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il concessionario dovrà garantire la salute e la sicurezza ai sensi dei principi generali.
6. Il concessionario si impegna a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti e/o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dallo stesso concessionario sia nell'organizzazione che nella gestione dei beni accessori e pertinenze di cui al presente atto.
7. Il concessionario si impegna a propria cura e spesa ad ogni copertura assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi o cose nell'esercizio delle propria attività.
8. Per qualsiasi controversia possa nascere con terzi interessati è responsabile direttamente il concessionario.
9. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi controversia dovesse sorgere con terzi interessati, in ordine all'operato e all'incolumità fisica di soci, collaboratori, volontari e chiunque presti servizio per il concessionario e in ordine a qualunque responsabilità dovesse derivare da eventuali errori ed omissioni commesse durante la gestione de quo.

Art. 12 – Collaboratori e volontariato

1. L'affidamento della gestione, di cui alla presente convenzione, attua il principio della partecipazione degli utenti e delle associazioni sportive all'organizzazione ed erogazione dei servizi, anche a mezzo di volontariato. Qualora tutto ciò, non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente dell'impianto, il concessionario deve provvedere a suo carico al personale occorrente per le attività previste dalla presente convenzione.

Art. 13 – Sorveglianza e custodia

Sono a carico del concessionario la sola apertura e la chiusura degli spogliatoi e del campo sportivo e la verifica del corretto utilizzo degli stessi.

Art. 14 – Consumi, imposte e tasse

Ogni spesa relativa alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua potabile e acqua irrigua a favore degli impianti in convenzione sono a totale carico del Comune.

E' facoltà del concedente sospendere le predette utenze, qualora accerti che il concessionario non utilizzi le stesse secondo criteri di economicità ed efficienza ovvero ne faccia un uso non conforme alla presente convenzione.

Sono parimenti a carico del concedente ogni imposta o tassa, compresa quella relativa allo smaltimento rifiuti, correlata all'impianto sportivo.

Art.15 – Manutenzioni, pulizia e miglioramenti

1. Il concessionario assume a proprio carico la custodia e gli oneri per la manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo per la quale si impegna a fornire tutta la manodopera e i materiali occorrenti, da effettuare con diligenza.
2. Il concessionario si impegna a gestire e mantenere il costante stato di efficienza e di decoro tutte attrezzature sportive fisse e mobili, servizi igienici e le relative aree di pertinenze.
3. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del concedente. Qualora il concessionario intenda eseguire lavori di manutenzione straordinaria o interventi migliorativi agli impianti, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario. Le opere eseguite dal concessionario all'atto della scadenza della convenzione entrano a far parte del patrimonio comunale e il concessionario non può vantare nulla nei confronti del concedente.
4. Ogni modifica apportata non autorizzata dal Comune, comporterà automaticamente il ripristino della situazione originaria, a cura e spese del concessionario, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Art.16 – Gestione economica

1. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalla vigente norme in relazione alla forma societaria del concessionario, dovrà essere dallo stesso tenuta una contabilità relativa alla gestione di cui alla presente convenzione, al fine di permettere l'esercizio del controllo al concedente.
2. Il concessionario dovrà tenere un rendiconto della gestione dell'impianto dovrà contenere le seguenti voci di contabilità:
 - a) Entrate
 - contributo per attività di gestione;
 - b) Uscite
 - spese per organizzazione e gestione;
 - spese per la pulizia e la manutenzione ordinaria;
 - altre varie ed eventuali.

Art. 17 – Rendiconto della gestione

1. Entro il 30 settembre il concessionario presenta al Comune il rendiconto della gestione dell'anno precedente.

2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa circa l'andamento gestionale dell'impianto e i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.

Art. 18 – Corrispettivo

1. A parziale copertura dei costi gestionali dell'impianto, trattandosi di attività senza fine di lucro e tale da non comportare utili, il Comune versa al concessionario un corrispettivo annuo a corpo di € 4800,00 oltre l'I:V:A: che sarà fatturato dal Gestore in esenzione di split payment in quanto ASD;
2. Il corrispettivo sarà versato per € 2.400,00 in acconto dopo la stipulazione del presente atto e per la restante quota a saldo ad avvenuta presentazione da parte del concessionario del rendiconto della gestione di cui al precedente art. 17.
3. Ai fini fiscali Concedente e concessionario dichiarano che servizi e forniture oggetto del presente sono soggetti all'imposta del Valore Aggiunta I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 numero 131.
4. Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45.
5. Le imposte di registro e di bollo saranno versate dal Comune con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il Software UniMod. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Art.19 – Riconsegna dell'impianto sportivo

1. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature e i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
2. Al termine della convenzione dovrà essere redatto dalle parti, in contraddittorio, un verbale di riconsegna al concedente dell'intero impianto sportivo.
3. Ogni danno accertato all'impianto o alle attrezzature comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento.
4. In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca, il concedente può disporre che il concessionario prosegua al servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la continuazione della gestione.

Art. 20 – Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.
2. Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla società, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
3. Le penalità per l'infrazione agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabili tra € 500,0 ed € 1000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.
5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo art. 22.
6. L'ammontare delle penalità sarà trattenuto sul corrispettivo o contributo eventualmente dovuto.

Art. 21 – Decadenza della convenzione

1. Il concessionario decade dalla convenzione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi:
 - Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'art. 17 della presente convenzione;
 - Accertata falsità del rendiconto di gestione;
 - Chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - Reiterata violazione del calendario e dell'orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
 - Cessione a terzi della convenzione;
 - Scioglimento dell'ente o associazione contraente.
2. La decadenza è pronunciata con provvedimento scritto da notificare al concessionario.

Art. 22 – Revoca della convenzione

Il concedente può procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:

1. Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
2. Per gravi motivi di ordine pubblico;
3. Per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi dei fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" che costituisce una delle finalità della presente convenzione.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione e deliberazione della Giunta Comunale.